

Comune di Bardonecchia (Torino)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 20.08.2014 - Variante parziale n. 16 al P.R.G.C. - Controdeduzioni alle osservazioni pervenute e approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che risulta opportuno procedere con una variante parziale al P.R.G.C. finalizzata a modificare e correggere in maniera limitata alcuni aspetti di carattere normativo a causa di modeste incongruenze e per effetto di situazioni occorse a seguito dell'approvazione del vigente strumento urbanistico generale, fra cui l'entrata in vigore della L.R. 25 marzo 2013 n. 3 di modifica della L.R. 56/77;

Rilevato che la suddetta variante interverrebbe a livello normativo sui seguenti articoli delle Norme di Attuazione del P.R.G.C.: artt. nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 13bis, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 32, 39;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale 8 del 05.05.2014 con la quale veniva adottata la variante parziale in oggetto, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

Dato atto che la variante è stata depositata presso la Segreteria Comunale e pubblicata all'Albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, dal 21.05.2014 al 21.06.2014, nonché inviata alla Provincia di Torino in data 21.05.2014 con nota prot. 7433, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

Considerato che la Provincia si esprime sulle varianti parziali allo strumento urbanistico generale con propria deliberazione e che, in caso di silenzio per quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione, debba intendersi assentito il parere favorevole;

Preso atto che la Provincia di Torino, con nota pervenuta il 20.06.2014 al prot. 9039, ha comunicato a questo Comune l'assunzione da parte della Giunta Provinciale della deliberazione n. n. 426-18859-2014, con la quale è stata dichiarata la compatibilità della Variante parziale in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale, nonché l'emissione della Determina del Dirigente del Servizio Urbanistica n. 8-20666-2014 nella quale vengono formulate osservazioni sulla variante parziale;

Rilevato che le osservazioni della Provincia di Torino contengono anche elementi in merito alla classificazione della variante ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 17 della L. R. 56/77 e s.m.i.;

Preso inoltre atto delle altre osservazioni pervenute durante la fase di pubblicazione della variante e precisamente:

Osservazioni dell'Ufficio Tecnico comunale a nome del geom. Sabrina Cavagnolo (prot. 8938 del 19.06.2014)

Osservazione pervenuta dal sig. Don. Gian Paolo di Pascale (prot. 8992 del 20.06.2014);

Considerato che l'art 17 comma 7 della L.R. 56/77 dispone che, dopo aver acquisito il nulla osta favorevole dell'Ente Provinciale come sopra richiamato, il "(...) Consiglio Comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte ed approva definitivamente la variante";

Visto il progetto definitivo di variante redatto dall'Ufficio Tecnico Edilizia Privata comunale, nel quale sono contenute le controdeduzioni alle osservazioni pervenute, comprese quelle della Provincia di Torino, composto dai seguenti elaborati:

Relazione illustrativa di variante - controdeduzione alle osservazioni pervenute e modifiche definitive proposte - norme tecniche di attuazione in variante

N.t.A. di PRGC

Dato atto che tali documenti rispondono alle osservazioni della Provincia di Torino e, in particolare, recepiscono quelle in merito alla classificazione della variante ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 17 della L. R. 56/77 e s.m.i.;

Rilevato pertanto che la variante, ai sensi del comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77, come meglio descritto al par. 6 della Relazione illustrativa:

- a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione: in quanto le modifiche normative proposte, trattandosi di integrazioni e correzioni puntuali nella descrizione degli interventi ammessi in alcune zone normative, non modificano l'impianto strutturale del PRGC, che vede inalterati azzonamenti e localizzazioni, capacità insediative e standard urbanistici localizzati;
- b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovra comunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovra comunale: in quanto le modifiche normative proposte non intervengono sulle infrastrutture a rilevanza sovra comunale e non generano le statuizioni succitate;
- c)-d) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 della L.R. 56/77 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.R. 56/77 e non aumenta la quantità globale delle aree per servizi per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla L.R. 56/77: in quanto non vi sono modificazione nelle superfici a standard previste dal P.R.G.C.;
- e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente: in quanto le modifiche normative proposte non intervengono sugli indici ingeneranti sulla capacità insediativa residenziale, non modificando pertanto quest'ultima;
- f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive: in quanto le modifiche normative proposte non intervengono sugli indici di edificabilità per tali destinazioni
- g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente: in quanto non sono proposte modifiche né alla caratterizzazione dello stato del dissesto né alle norme che regolano e limitano l'edificazione in funzione delle relative classi di pericolosità geomorfologica
- h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti: in quanto non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77, né le norme di tutela e salvaguardia afferenti a tali gli ambiti, se non procedendo con una riorganizzazione generale delle norme, con eliminazioni di passaggi contraddittori ovvero con l'inserimento di puntualizzazioni che non modificano la sostanza normativa e che soprattutto eliminano eventuali evidenti erronee interpretazioni che possono derivare dall'esistenza di formulazioni poco chiare, inserendo inoltre puntuali richiami alla normativa sopraordinata ed eliminando alcuni elementi contraddittori con quest'ultima;

Dato atto del seguente prospetto numerico redatto ai sensi del comma 7 art. 17 della L.R. 56/77, dal quale emerge il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c, d, e, e f, riferito al complesso delle varianti precedentemente approvate ed a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga, come meglio specificato nella Relazione illustrativa di variante:

Capacità insediativa residenziale di PRGC (residenziale + turistica): 30.000 u.u.(cfr. par. 13 della Relazione Illustrativa di P.R.G.C. approvato con la D.G.R. n. 27-41717 del 05/03/1985)				
N. variante	Estremi approvazione (DCC n. / anno)	Variazioni aree a servizi – m2	Variazioni capacità insediativa res.	Variazioni indici /sup territoriali att. prod., direz., commerc., turist-ricett.
1	46/1999	-	-	-
2	77/1999	+ 1.033	-	-
3	14/2000	-	-	-
4	12/2000	+1.233	-	-
5	17/2000	+1.547	-	-

6	56/2000	-	-	-
7	07/2001	-	-	-
8	25/2001	-	-	-
9	13/2002	-	-	-
10	12/2004	-2.700	-	-
11	52/2004	-	-	-
12	16/2007	-	-	-
13	18/2007	-	-	-
14	17/2009	-	-	-
15	13/2012	-	-	-
16	-	-	-	-
	TOTALI	1.113	-	-

Rilevato inoltre che la presente variante:

ai sensi della DGR 9 giugno 2008 n. 12-8931, risulta esclusa dal processo valutativo di cui alla parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (V.A.S.) come confermato dalla determinazione di non assoggettabilità espressa dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa, in qualità di autorità competente, provvedimento registrato al protocollo n. 4369 del 21.03.2014, supportato dal parere espresso dalla Provincia di Torino registrato al prot. 1277 del 28.01.2014;

non presenta incompatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali nonché con i piani settoriali, e ne attua le previsioni;

risulta compatibile con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale approvato con D.C.C. n. 15 del 8.04.2004;

Rilevato che è stato acquisito il parere favorevole in linea tecnica del responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000, inserito solo nell'originale del presente atto;

Considerato che il presente atto è privo di rilevanza contabile;

Sentito il dibattito Consigliare;

Vista la L.R. 56/77;

Vista la Circolare della Giunta Regionale n. 16/URE del 08.07.1989;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 9.06.2008 n. 12-8931

Visto il PRGC approvato con D.G.R. n. 27-41717 del 05/03/1985 e s.m.i.;

Visto il Piano Particolareggiato delle zone B del Capoluogo, approvato con D.G.R. n°138-26491 del 01.07.1983 e s.m.i.;

Visto il Piano di Zonazione Acustica approvato con D.C.C. n. 15 del 8.04.2004;

Con votazione resa in forma palese, da il seguente risultato: ...*omissis*...

DELIBERA

Di richiamare integralmente quanto esposto in premessa.

1. Di controdedurre alle osservazioni pervenute citate in premessa come definito nel documento allegato "Relazione illustrativa di variante - controdeduzione alle osservazioni pervenute e modifiche definitive proposte - norme tecniche di attuazione in variante".

2. Di dare atto che tale documento recepisce le osservazioni della Provincia di Torino ed in particolare quelle in merito alla classificazione della variante ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 17 della L. R. 56/77 e s.m.i.

3. Di approvare, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il progetto definitivo di variante parziale n.16 del P.R.G.C., costituito dai seguenti elaborati redatti dall'ing. Francesco Cecchini dell'Ufficio Tecnico Edilizia Privata ed Urbanistica:

-Relazione illustrativa di variante - controdeduzione alle osservazioni pervenute e modifiche definitive proposte - norme tecniche di attuazione in variante

-N.t.A. di PRGC.

4. Di dare atto della puntuale elencazione e del prospetto numerico riportati in premessa, relativamente alle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e che la variante non modifica la capacità insediativa residenziale del P.R.G. vigente.

5. Di dare atto che la presente variante non presenta incompatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali nonché ai piani settoriali, e ne attua le previsioni.

6. Di dare atto che ai sensi della DGR 9 giugno 2008 n. 12-8931 la variante in esame risulta esclusa dal processo valutativo di cui alla parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

7. Di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa alla Provincia di Torino ed alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.

8. Di attestare che è stato acquisito, in quanto atto privo di rilevanza contabile, unicamente il parere favorevole in linea tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000, inserito solo nell'originale del presente atto.

9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata distinta votazione ...*omissis*...

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Francesco Cecchini